

Roma, 4 marzo 2024

Memorie audizione informale ddl AC 1691

Lunedì, 4 marzo 2024

presso VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione)

Camera dei Deputati

Onorevole Presidente, onorevoli Deputate e Deputati,

ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta, riteniamo utile richiamare alcuni elementi di contesto.

PREMESSA

Il **ddl AC 1691**, già approvato dal Senato, relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, interviene sull'intero impianto ordinamentale della scuola secondaria di secondo grado generando dubbi e perplessità da parte nostra. **Si consideri, innanzitutto, che questa proposta di legge coinvolge ben 4.324 Istituti Tecnici e professionali** cui va aggiunto il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), prefigurando, a tutti gli effetti, una riforma complessiva della scuola secondaria di secondo grado (si pensi qui, anche, al liceo del Made in Italy) che si sta sviluppando in assenza sia di un dibattito pubblico che di un coinvolgimento reale del mondo della scuola e dei suoi effettivi protagonisti.

Questo disegno di legge, inoltre, assume a nostro avviso il ruolo di apripista nel reinterpretare compiti e funzioni dell'intero sistema scolastico subordinandone le finalità educative e i relativi processi di insegnamento/apprendimento ai bisogni formativi **contingenti** provenienti **esclusivamente dal sistema produttivo** e dalla sua interdipendenza **dal grado di sviluppo del mercato del lavoro**.

Ad aggravare questo quadro già preoccupante è intervenuta, poi, anche l'inspiegabile urgenza su questo provvedimento posta dal Ministero dell'Istruzione che, con un semplice decreto ministeriale (DM n. 240 del 7 dicembre 2023), ha **scavalcato le prerogative del confronto politico parlamentare** come accade anche **oggi in questa audizione in VII Commissione**.

Non sfugge a nessuno di noi, infatti, che qui, oggi, siamo, tra l'altro, anche interpellati **ad avallare, ma a posteriori**, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (vale a dire il provvedimento su cui noi, oggi, siamo chiamati a confrontarci). Peccato, però, che i contenuti di tali disposizioni, come sappiamo, **sono stati già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale** avviato a partire dall'anno scolastico 2024/25 dal Ministero dell'istruzione e del merito con il predetto DM 240/2023!

E qui, corre ancora l'obbligo di ricordare quanto sotto riportato.

- L'accelerazione impressa al provvedimento, anche per l'inesistenza di informazioni adeguate riguardanti i relativi percorsi formativi, mal si è conciliata con il funzionamento del meccanismo delle iscrizioni degli alunni che, **tanto verso la filiera, così come verso il liceo del made in Italy, si sono orientate all'iscrizione al primo anno con percentuali davvero risibili**.
- Il percorso ai ritmi sincopati con cui le scuole hanno dovuto assumere importanti e complessi provvedimenti, per giunta a ridosso delle vacanze natalizie, è stato costellato di rinvii,

chiarimenti, riunioni e, in molti casi, di **forzature sui Collegi dei Docenti che la FLC CGIL ha denunciato dalla prima ora**

- Tali disguidi hanno indotto la scrivente organizzazione a produrre nei confronti della Commissione tecnica che ha effettuato la valutazione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche grazie alle **segnalazioni prodotte dalle federazioni territoriali, da RSU, delegati di scuola e da gruppi di lavoratori, una istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n.241/90**
- **Infatti**, molte scuole, inizialmente ammesse alla sperimentazione con D.D. n. 92 del 19 gennaio 2024 a firma del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dott. Fabrizio Manca **non hanno potuto perfezionare la propria domanda di candidatura e perciò**, benché inizialmente ammesse alla sperimentazione, risultavano prive dei requisiti di ammissione secondo quanto previsto dallo stesso DM 240 del 7 dicembre 2023, art. 5 comma 2.
- Dopo la nostra richiesta di accesso agli atti, il Ministero, con **Decreto Dipartimentale 226 dell'8 febbraio 2024**, ha revocato l'autorizzazione di attivazione di classi prime relative ai progetti di sperimentazione di percorsi quadriennali presentati da nove scuole inizialmente ammesse alla sperimentazione
- Facciamo presente, inoltre, che ancora oggi, il Ministero non ha fornito alcuna risposta alla nostra richiesta di accesso agli atti ma, intanto, già sappiamo che altre scuole stanno rinunciando alla candidatura per insufficienza dei requisiti di ammissione.

OSSERVAZIONI DI MERITO SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 1691

1. Complessivamente, nel merito del ddl Ac1691 esprimiamo un giudizio fortemente negativo a partire dal generale impoverimento dell'impianto culturale del sistema di istruzione che si viene a realizzare con una riduzione a quattro anni dei **percorsi di istruzione quinquennale. Semplicemente non ci convince la pretesa di voler assicurare "più formazione con minor tempo scuola"**.
2. Del resto, la riduzione quadriennale non era affatto contemplata nelle condizionalità previste dal PNRR per la riforma degli istituti tecnici e professionali, perché la riforma richiesta dal PNRR mira, esclusivamente, ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, nello specifico, all'innovazione introdotta da Industria 4.0 e dal rinnovato contesto dell'innovazione digitale.
3. Istituire relazioni stabili di **coprogettazione per la realizzazione dell'offerta formativa** con le aziende e le realtà produttive del territorio rappresenta un rischio, sia per l'autonomia didattica degli organi collegiali, sia per la libertà di insegnamento, sia per lo smarrimento delle coordinate comuni che fanno della scuola un organismo istituzionale nazionale con il serio rischio di creare confusione di ruoli e responsabilità tra istanze scolastiche e extrascolastiche.

OSSERVAZIONI DI METODO SULLA PROPOSTA DI LEGGE AC 1691

1. Verifichiamo un po' di confusione di ruoli e responsabilità tra scuole autonome e Regioni. Infatti il ddl in questione, all'art. 1 comma 1 prevede che le regioni *"possono aderire alla filiera formativa tecnologico professionale [...]"* ma possono farlo *"assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima e ne definiscono le modalità realizzative ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione"*.

A questo punto, però, tocca chiedersi: la programmazione dell'offerta formativa da parte della regione che aderisce alla filiera rappresenta una condizione che precede o che segue le delibere di adesione alla filiera da parte delle scuole? Il ddl non chiarisce questo punto che è dirimente perché **se, come è scritto, la responsabilità della programmazione dell'offerta formativa ricade sulla Regione allora viene chiaramente svilita l'autonomia scolastica e il ruolo degli organi collegiali che ne sono espressione**. Questa impostazione risulta, inoltre, radicalmente sbagliata su un piano di metodologia pedagogica perché dirige altrove, cioè fuori dalla scuola, la reale esigenza di costruire un progetto educativo territoriale.

2. La questione poi si complica perché il ddl genera confusione, senza fornire risposte adeguate, non solo in relazione al tema della programmazione dell'offerta formativa ma anche su altri aspetti dirimenti. Infatti, per quanto attiene questioni centrali quali valutazione degli apprendimenti, funzionamento degli organi collegiali durante l'attuazione della sperimentazione, loro coordinamento con gli eventuali organi delle altre istituzioni coinvolte **non viene data alcuna indicazione e/o chiarimento nel ddl**. (insomma: a chi spetta la responsabilità di questi compiti? alla scuola? Alla regione? All'USR?) Si intravede, quindi, anche su questi temi, il serio **rischio di confusione istituzionale** e di **ingovernabilità del processo di riforma della filiera tecnologico professionale**. Anche in questo caso, alla base vi è la mancanza di chiarezza e distinzione per quanto attiene la definizione di ruoli e responsabilità tra il livello di **competenze della Regione e il livello istituzionale dell'autonomia scolastica** che, è bene ricordarlo, è norma di rango costituzionale.

3. Poiché sul piano ordinamentale i percorsi leFP e i percorsi di istruzione tecnica sono percorsi diversi, afferenti a ordinamenti che non prevedono raccordi analoghi a quelli di cui agli articoli 7 e 8 del d. lgs. n. 61/2017, allora per chi frequenti percorsi di leFP, i benefici relativi agli esami di Stato possono essere realizzati solo nella istruzione professionale e non anche nell'istruzione tecnica. Al riguardo è lapidaria la FAQ n. 9 relativa al DM 240 che anticipa il ddl 1061. Resta un mistero, allora, **perché la sperimentazione della filiera deve coinvolgere necessariamente anche l'istruzione tecnica?** Non sarebbe più opportuno escluderla da questa riforma?

4. Non si comprende nemmeno, a questo punto, in caso di iscrizione al percorso sperimentale della filiera tecnologico-professionale, **che senso abbia mantenere l'iscrizione al percorso regionale della leFP visto che esso coincide integralmente con il percorso dell'istruzione professionale**. A quel punto non sarà più opportuno abolirlo?

Considerazioni conclusive

Crediamo che ci siano ancora i tempi per cercare una più ampia condivisione sempre che questo ramo del Parlamento avverta l'esigenza di raccordarsi con il mondo della scuola su questo Disegno di legge rinviando o sospendendone la sua attuazione. Occorre infatti un profondo ripensamento, oltre che sugli aspetti dell'organizzazione e delle responsabilità del processo di riforma, anche sugli aspetti della didattica più cari al corpo docente: libertà di insegnamento, collegialità, condivisione delle scelte, valutazione, trasparenza.